
19 giugno 2014

ABE/GL/2014/04

Orientamenti

in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2

Orientamenti ABE in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2

Status giuridico degli orientamenti

Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (il "regolamento ABE"). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti presentano il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o specificano le modalità di applicazione del diritto dell'Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli enti finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti che si applicano a esse mediante il loro inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza in modo opportuno (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a comunicare all'ABE entro il 31 ottobre 2014 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, esse sono ritenute dall'ABE non conformi. Le comunicazioni devono essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "ABE/GL/2014/04". Le comunicazioni devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE.

Titolo I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. I presenti orientamenti mirano a istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci attraverso l'armonizzazione di modelli e definizioni per agevolare la comunicazione dei piani di finanziamento da parte degli enti creditizi alle autorità competenti, allo scopo di garantire la conformità ai paragrafi da 1 a 4 della raccomandazione A delle raccomandazioni del CERS del 20 dicembre 2012 sui piani di finanziamento degli enti creditizi ("raccomandazioni del CERS" e "raccomandazione A del CERS").
2. Gli orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2, del regolamento ABE, nonché agli enti che comunicano i piani di finanziamento alle rispettive autorità competenti, conformemente al quadro di attuazione nazionale della raccomandazione del CERS 2012/2 relativa al finanziamento degli enti creditizi.

Titolo II – Requisiti per la comunicazione dei piani di finanziamento

3. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti comunichino i propri piani di finanziamento secondo le definizioni e i modelli armonizzati di cui al modello di piano di finanziamento allegato ai presenti orientamenti (allegato I).
4. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti trasmettano almeno una volta all'anno il modello di piano di finanziamento con i relativi valori alle date di riferimento ed entro le date di trasmissione descritte al paragrafo 8.
5. Le autorità competenti dovrebbero stabilire il livello di consolidamento opportuno per la comunicazione dei piani di finanziamento con riguardo alle seguenti considerazioni:
 - adeguatezza delle informazioni: le autorità competenti dovrebbero garantire che le informazioni raccolte consentano loro di avere una chiara visione dei meccanismi di finanziamento del proprio sistema bancario nazionale, nonché del potenziale impatto di tali piani di finanziamento, una volta attuati, sull'offerta di credito alla propria economia reale nazionale. Le autorità dovrebbero altresì decidere sulla necessità di raccogliere ulteriori informazioni relative soprattutto al finanziamento di altri sistemi bancari nazionali (in particolare extra-UE);
 - proporzionalità: le autorità competenti dovrebbero garantire che le risorse dell'ente siano prese in considerazione nella determinazione del livello di consolidamento per l'applicazione del modello di piano di finanziamento. Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alla presenza di sottogruppi di liquidità per stabilire il livello di consolidamento opportuno ai fini della liquidità.

6. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero garantire all'ABE piena trasparenza sul livello di consolidamento e motivazione delle scelte allo scopo di favorire l'aggregazione dei dati da parte dell'Autorità bancaria europea per i fini a livello di Unione.

Titolo III- Disposizioni finali e attuazione

7. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti si conformino ai presenti orientamenti al fine di facilitare la comunicazione dei piani di finanziamento per il 2014 e successivamente, in linea con tali orientamenti.
8. Per il 2014 e il 2015 le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti comunichino loro i propri piani di finanziamento, ad una data di riferimento non successiva al 30 giugno 2015, entro il 30 settembre 2015; i piani¹ sono trasmessi all'ABE entro il 15 novembre 2015. Per gli anni successivi le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti comunichino entro il 31 marzo i propri piani di finanziamento ai sensi dei presenti orientamenti, alla data di riferimento del 31 dicembre dell'anno precedente; i piani sono trasmessi all'ABE entro il 30 aprile di ogni anno.

Allegato 1 – Modelli e definizioni

La raccolta di informazioni è strutturata in modelli multipli che richiedono proiezioni delle voci di bilancio selezionate, con particolare attenzione a prestiti, depositi e finanziamento all'ingrosso.

Caratteristiche principali

Tabelle	Spiegazione
<p>SEZIONE 1 – STATO PATRIMONIALE</p> <p>Tabella 1A – Attivo</p> <p>Tabella B – Passivo</p> <p>Tabella C – Previsione dei coefficienti di liquidità</p>	<p>OBIETTIVO: ottenere una panoramica generale degli sviluppi nella struttura dello stato patrimoniale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proiezione dei valori di stock delle principali poste dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale sui tre anni successivi. • Proiezione del coefficiente di copertura della liquidità (<i>liquidity coverage ratio</i> - LCR) su un orizzonte temporale di un anno e del coefficiente netto di finanziamento stabile (<i>net stable funding ratio</i> - NSFR) ⁽²⁾ su un orizzonte temporale di tre anni. • Lo stato patrimoniale dovrebbe includere i dati di cui alle tabelle 2D1 e 2D2.
<p>SEZIONE 2 – RICORSO A MEZZI DI FINANZIAMENTO</p> <p>Tabella 2A – Ricorso a mezzi di finanziamenti specifici</p> <p>Tabella 2A1 – Depositi garantiti e non garantiti e strumenti finanziari privi di garanzia analoghi ai depositi</p> <p>Tabella 2A2 – Fonti di finanziamento dal settore pubblico</p> <p>Tabella 2A3 – Strumenti di finanziamento innovativi</p> <p>Tabella 2B – Pricing</p> <p>Tabella 2B1 – Pricing: crediti (attivo)</p> <p>Tabella 2B2 – Pricing: depositi (passivo)</p>	<p>OBIETTIVO: individuare e valutare (variazioni nel) ricorso a mezzi di finanziamento specifici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proiezione dei depositi protetti da un sistema di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 94/19/CE o da un sistema equivalente di garanzia dei depositi di un paese terzo e dei depositi non garantiti. • Proiezione di altri strumenti finanziari assimilabili ai depositi che sono venduti alla clientela al dettaglio. • Proiezione delle fonti di finanziamento fornite direttamente o indirettamente dal settore pubblico. Questo include programmi di finanziamento tramite PcT a medio e a lungo termine, programmi di garanzia del credito, nonché programmi di garanzia del credito a supporto dell'economia reale. • Proiezione del debito o di strumenti di finanziamento innovativi assimilabili al debito, compresi gli strumenti innovativi assimilabili ai depositi. <p>OBIETTIVO: valutare la fattibilità del ricorso al finanziamento programmato dal punto di vista del costo dei finanziamenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proiezione dei rendimenti relativi alle principali attività con un orizzonte temporale di un anno. Le imprese dovrebbero segnalare i rendimenti complessivi ricevuti/pagati ma non lo <i>spread</i>. • Proiezione dei costi delle principali fonti di finanziamento con un orizzonte temporale di un anno.
<p>Tabella 2C – Disallineamenti strutturali di valuta</p> <p>Tabella 2C1 – Prima valuta significativa</p>	<p>OBIETTIVO: individuare e valutare (variazioni nei) disallineamenti dei fondi in determinate valute</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proiezione degli elementi specifici della Tabella 1 suddivisi nella prima valuta significativa (per grandezza).

⁽²⁾ Questo vale anche per il periodo in cui l'LCR e l'NSFR non sono ancora stati pienamente introdotti come requisiti minimi vincolanti, ma in cui i dati richiesti sono disponibili attraverso una relazione (di monitoraggio).

<p>Tabella 2C2 – Seconda valuta significativa</p> <p>Tabella 2C3 – Terza valuta significativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proiezione degli elementi specifici della Tabella 1 suddivisi nella seconda valuta significativa (per grandezza). • Proiezione degli elementi specifici della Tabella 1 suddivisi nella terza valuta significativa (per grandezza).
<p>Tabella 2D – Piani di ristrutturazione dell’attivo e del passivo</p> <p>Tabella 2D1 – Piani di acquisizione dei crediti, cessione dei crediti e individuazione dei crediti non rinnovabili dopo la loro naturale scadenza</p> <p>Tabella 2D2 – Piani di acquisizione e cessione dei depositi</p>	<p>OBIETTIVO: valutare la fattibilità dei piani di finanziamento quando un’impresa affronta una significativa ristrutturazione (incluse le acquisizioni) del proprio stato patrimoniale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proiezione delle attività che un’impresa intende acquisire/vendere e/o che sono state individuate come non rinnovabili dopo la loro naturale scadenza. • Proiezione delle passività che un’impresa intende acquisire o vendere e /o che sono state individuate per non essere rinnovate dopo la loro naturale scadenza.
<p>SEZIONE 3 – PERIMETRO</p> <p>Elenco 3</p>	<p>OBIETTIVO: ottenere una descrizione precisa delle entità ricomprese nel perimetro di consolidamento alla base del piano di finanziamento al fine di evitare omissioni e doppi conteggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elenco dei codici identificativi (Legal Entity Identifier, LEI) degli enti creditizi e delle altre entità considerate nel piano di finanziamento.

PER CONSULTARE IL MODELLO IN FORMATO EXCEL CON LE DEFINIZIONI COMUNI DEI DATI SI RIMANDA ALL’allegato I (Modelli - GL su FPT).